

COMUNE DI BRONTE



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO E DEL COMMERCIO ITINERANTE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 29-05-2020

SOMMARIO

- Art. 1 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 – MERCATI ESISTENTI
- Art. 3 – SUDDIVISIONE DELL'AREA MERCATALE
- Art. 4 – AREE RISERVATE AI PRODUTTORI AGRICOLI
- Art. 5 POSTEGGI
- Art. 6 – MODALITA' DI CONCESSIONE DEL POSTEGGIO
- Art. 7 – SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO
- Art. 8 – CONDIZIONI PER IL RILASCIO E IL DINIEGO DELLE AUTORIZZAZIONI
- Art. 9 – ORARIO DI VENDITA
- Art. 10 – ADEMPIMENTI IN ORDINE ALLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO
- Art. 11 – ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE DEL MERCATO
- Art. 12 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI NUOVI POSTEGGI
- Art. 13 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OGGETTO DI NECESSARIO SPOSTAMENTO
- Art. 14 – SVOLGIMENTO DEL MERCATO
- Art. 15 – CRITERI PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA
- Art. 16 – CAMBIO POSTEGGIO
- Art. 17 – PRESENZE ED ASSENZE SUL MERCATO
- Art. 18 – OCCUPAZIONE TEMPORANEA IN OCCASIONE DI RICORRENZE E VENDITE STAGIONALI
- Art. 19 – ESIBIZIONE DOCUMENTAZIONE
- Art. 20 – USO DEL POSTEGGIO
- Art. 21 – PULIZIA DEL POSTEGGIO
- Art. 22 – USO DEI VEICOLI
- Art. 23 – CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE
- Art. 24 – AMPLIFICAZIONE DEI SUONI
- Art. 25 – CONTROLLO IGIENICO-SANITARIO
- Art. 26 – LIMITAZIONI E DIVIETI PER MOTIVI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO
- Art. 27 – SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI SU AREE PUBBLICHE
- Art. 28 – PUBBLICITA' DEI PREZZI
- Art. 29 – NORME DI COMPORTAMENTO
- Art. 30 – ATTI DANNOSI NEL MERCATO
- Art. 31 – RESPONSABILITA'
- Art. 32 – SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ IN FORMA ITINERANTE
- Art. 33 – LIMITAZIONI E DIVIETI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE
- Art. 34 – SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO
- Art. 35 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO
- Art. 36 – SOSTITUZIONE DEL POSTEGGIO
- Art. 37 – PROCEDURA PER LA DECADENZA DEL POSTEGGIO
- Art. 38 – SANZIONI
- Art. 39 – CARTELLINO
- Art. 40 – NORMA DI RINVIO
- Art. 41 – ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATO- PLANIMETRIA DEL MERCATO



titolo I – disposizioni preliminari

Art. 1 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del mercato settimanale, delle fiere e del commercio itinerante nel territorio di Bronte.
2. Il presente regolamento fissa inoltre i criteri per l'assegnazione dei posteggi.

Art. 2 – MERCATI ESISTENTI

1. Nell'ambito del territorio del Comune di BRONTE attualmente esiste il mercato settimanale che viene svolto nelle giornate del giovedì.
2. Ha una superficie complessiva di mq. 4.000 circa, meglio individuata nella mappa planimetrica allegata.

Art. 3 – SUDDIVISIONE DELL'AREA MERCATALE

1. L'area del mercato è suddivisa nei seguenti settori:
 - a) settore alimentare;
 - b) settore abbigliamento;
 - c) settore generi vari;
 - d) area riservata ai produttori agricoli.

Art. 4 – AREE RISERVATE AI PRODUTTORI AGRICOLI

1. Fino al 20% dell'area dei posteggi del mercato è riservato ai produttori agricoli che esercitano l'attività di alienazione dei propri prodotti nei limiti di cui all'art. 2135 del C.C. E di cui alla legge 02.02.1963 n.59, restando salvi i posteggi finora assegnati giusta quanto previsto dall'Art. 4 della legge Regionale n. 17/2018.
- 

Art. 5 POSTEGGI

1. La dimensione di tutti i posteggi, stabilita è di mq. 28 (ml. 7 x ml. 4) e comunque, ove sia consentito dai luoghi, sino ad un massimo di mq. 40. Superfici maggiori possono essere concesse agli automezzi attrezzati (solo autonegozi), omologati a tale uso e specificatamente autorizzati dall'ufficio commercio.
2. Gli spazi saranno intervallati tra di loro, ove necessario, da un passaggio di ml. 0,50 con assoluto divieto di occuparla anche temporaneamente. È comunque fatta salva la possibilità, con riferimento alle condizioni dei luoghi, di collocare gli operatori in adiacenza.
3. I posteggi possono essere coperti con tende od ombrelloni, il cui limite inferiore deve essere ad altezza non inferiore a ml.2,0 dal piano terra. La massima sporgenza delle tende e degli ombrelloni dal limite anteriore del posteggio non deve superare i cm. 70. Questa norma deve essere osservata anche per gli autonegozi che, pur non avendo un piano di esposizione e di vendita sul suolo, debbono stare arretrati e tenere la linea del filo tenda dei banchi contigui, in modo che sia rispettato l'allineamento del fronte di vendita. Tale spazio non può essere utilizzato per esposizione merci. Le tende, gli ombrelloni e le aste reggitenda, non devono inoltre ostacolare il passaggio dei pedoni, né il passaggio dei mezzi degli ambulanti autorizzati a raggiungere i posti loro assegnati o di quelli che, per causa di forza maggiore, o per eccezionali esigenze, siano stati autorizzati ad allontanarsi dall'area di mercato anzitempo.

4. I posteggiatori devono realizzare e manutenzionare le strutture di vendita in modo che sia assicurato il decoro cittadino, specie per le occupazioni in centro storico: i materiali, i colori, le modalità di esposizione delle merci e gli oggetti delle tende possono essere oggetto di specifica regolamentazione.

5. Per eventuali strutture fisse è necessaria l'autorizzare a cura dell'ufficio urbanistica.

6. Alla scadenza della concessione le eventuali strutture fisse realizzate devono essere rimosse. Ove il concessionario non provveda, l'amministrazione comunale, previa diffida, ha la facoltà di eseguire la rimozione in danno o di acquisire la struttura stessa al patrimonio comunale, per accessione, senza diritto di alcun compenso da parte del concessionario.

7. Il sindaco, sentita la commissione di mercato, può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il comune. Qualora sia revocata la concessione del posteggio il concessionario ha diritto ad ottenere un altro posteggio.

8. L'amministrazione comunale può stabilire che determinati posteggi possano essere utilizzati solo per determinate specializzazioni merceologiche, qualora la fiera o il mercato siano stati istituiti come fiera o mercato di determinati prodotti.

Art. 6 – MODALITA' DI CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. La concessione del posteggio è strettamente connessa al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.2, comma 3 lett. b) della L.R. n. 18/95 e ss.mm.ii. e conseguentemente non può essere ceduta ad altri, a nessun titolo, neppure parzialmente o temporaneamente.

2. Restano salvi i casi di cui al successivo art. 7.

3. Ai mercati o alle fiere locali che si svolgono a cadenza settimanale o con intervalli di più ampia durata possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale.

4. In occasione di fiere, mercatini, sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, l'ufficio commercio può concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Art. 7 – SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. Stante la stretta connessione tra autorizzazione e posteggio, la concessione di quest'ultimo è trasferita automaticamente al soggetto che abbia acquistato od ottenuto in gestione l'azienda commerciale relativa e sia in possesso della autorizzazione commerciale.

2. Nei casi di subingresso la durata della concessione nei confronti del subentrante resta quella prevista per il dante causa.

Art. 8 – CONDIZIONI PER IL RILASCIO E IL DINIEGO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. L'autorizzazione per esercitare l'attività è rilasciata solo se è disponibile il posteggio da assegnare previa esperimento di procedura ad evidenza pubblica, secondo criteri di assegnazione di cui al successivo art. 12;

2. L'autorizzazione può essere rilasciata per un massimo di n. 2 posteggi nella stessa fiera o mercato.

Art. 9 – ORARIO DI VENDITA

1. L'orario di vendita nel mercato settimanale è determinato dal Sindaco tenuto conto degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale.

2. Dopo un'ora dall'inizio non è più consentita l'occupazione del posteggio da parte del titolare. Entro un'ora dall'orario di chiusura l'area del mercato dovrà essere lasciata libera da ogni sorta di occupazione sul suolo, ivi compreso qualsiasi rifiuto.

Art. 10 – ADEMPIMENTI IN ORDINE ALLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. Il Comune mette a disposizione le informazioni inerenti al numero, alla superficie e alla localizzazione dei posteggi disponibili.

2. L'Ufficio Commercio, per ogni rilascio di autorizzazione, comunica all'Ufficio Tributi del Comune i suddetti rilasci, precisando la superficie, l'ubicazione e le caratteristiche, ai fini della riscossione delle relative tasse.

3. L'Ufficio Tributi dovrà curare la stipula dei relativi contratti di concessione dei posteggi che avranno durata decennale.

Art. 11 – ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE DEL MERCATO

1. La disciplina, l'organizzazione, la direzione in loco, nonché la sorveglianza del mercato, è affidata all'Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 12 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI NUOVI POSTEGGI

1. I posteggi disponibili saranno assegnati mediante esperimento di procedura ad evidenza pubblica secondo i seguenti criteri:

- a) entità investimento;
- b) dimensioni (es. fatturato);
- c) nucleo familiare.

All'esito l'individuazione del posteggio assegnato avverrà tramite pubblico sorteggio.

2. I posteggi riservati agli agricoltori saranno assegnati secondo i seguenti criteri:

- a) produzione a KM 0;
- b) produzione con certificazione biologica di qualità

Art. 13 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OGGETTO DI NECESSARIO SPOSTAMENTO

1. Compatibilmente alle disponibilità, i posteggi oggetto di spostamento saranno concordati con gli espositori, in caso di non raggiungimento di accordi verranno assegnati mediante sorteggio pubblico.

Art. 14 – SVOLGIMENTO DEL MERCATO

1. La partecipazione al mercato è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) l'occupazione dovrà rispettare la planimetria allegata;
- b) è obbligatorio rispettare l'orario indicato nell'ordinanza sindacale;
- c) è vietato modificare i limiti spaziali dell'area pubblica concessa;
- d) è vietato compiere azioni che creino turbativa al regolare svolgimento del mercato;
- e) è vietato insudiciare o danneggiare in qualsiasi modo o mezzo il suolo pubblico;

- f) è vietato piantare tiranti e ganci nel manto stradale;
- g) è obbligatorio rispettare le limitazioni di carico;
- h) è vietato tenere merci che esalino cattivi odori e siano nocive per la salute pubblica;
- i) è vietato usare autoveicoli o attrezzature diverse che impediscano la pubblica circolazione;
- l) è vietato accendere fuochi di qualsiasi tipo;
- m) è vietato vendere al di fuori del posteggio con merce al braccio;
- n) è vietato infastidire i passanti con richiami insistenti, o in qualsiasi altro modo;
- o) è obbligatorio allestire il banco di vendita con adeguato decoro;
- p) è obbligatorio tenere pulito il posteggio durante lo svolgimento del mercato;
- q) l'operatore su area pubblica senza posto fisso non potrà accedere nell'area destinata al mercato prima di un'ora dall'inizio del mercato e di aver avuto il consenso dell'operatore di polizia comunale in servizio.

2. Il Comune provvederà a far trovare agli ambulanti l'area del mercato pulita e libera da qualsiasi cosa possa ostacolare il regolare svolgimento. Inoltre esso provvederà a collocare idonei contenitori per rifiuti solidi urbani prodotti durante lo svolgimento del mercato.

Art. 15 – CRITERI PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA

1. Nel caso in cui il titolare non si sia presentato sul posto assegnato entro le ore 8:00, il posto sarà assegnato, solo per quel giorno, tramite sorteggio tra i richiedenti che siano residenti o meno nel Comune. Il sorteggio dovrà essere effettuato in presenza dei rappresentanti di categoria e del Segretario Comunale o suo delegato.

2. Nel caso di assenza temporanea del titolare il posto sarà assegnato secondo le modalità di cui all'art.13 c.3 della L.R. 18/95.

Art. 16 – CAMBIO POSTEGGIO

1. Qualora il titolare del posteggio adoperi per la sua attività un autoveicolo attrezzato come punto vendita e la superficie concessa sia insufficiente, ha diritto che venga ampliato o, se impossibile a giudizio dell'Amministrazione, che gli venga concesso, se disponibile, altro posteggio più adeguato.

2. Qualora del mercato esistano parcheggi liberi da assegnare, la richiesta del Titolare dell'attività di trasferirsi in uno di essi è accolta solo se alla data di presentazione della domanda, da effettuare con lettera raccomandata, non risulti essere stata presentata alcuna richiesta di inizio attività per lo stesso posteggio.

3. In presenza di domande di cambio posteggio e domande di nuova autorizzazione, prevalgono quest'ultime.

Art. 17 – PRESENZE ED ASSENZE SUL MERCATO

1. L'assenza non giustificata per periodi superiori a tre mesi comporta la decadenza della concessione.

2. L'assenza è giustificata ove la comunicazione di assenza pervenga al protocollo informatico del comune entro giorni 10 dal suo inizio.

3. L'assenza per ferie deve essere comunicata solo ove sia superiore a tre giornate di mercato.

Art. 18 – OCCUPAZIONE TEMPORANEA IN OCCASIONE DI RICORRENZE E VENDITE STAGIONALI

1. In occasione di ricorrenze civili e religiose è consentito, secondo consuetudine, l'istituzione di posteggi singoli o isolati su area pubblica. Il posteggio è assegnato, previa richiesta scritta, dal dirigente della polizia municipale nel rispetto del piano urbanistico commerciale vigente.
2. Sempre in occasione di particolari ricorrenze civili e religiose è consentito, previa deliberazione della giunta municipale, l'istituzione di mercatini a tema. L'assegnazione è di competenza dell'ufficio commercio, che a tal fine indice bando pubblico.
3. Sempre con provvedimento della giunta possono essere istituiti mercatini temporanei dell'usato e del baratto.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di revocare le concessioni in qualsiasi momento per motivi di pubblica utilità ed il concessionario è tenuto a ripristinare, a proprie spese, il suolo pubblico lasciandolo libero e sgombero senza diritto e compenso alcuno o indennizzo di sorta, salvo il rimborso della tassa di occupazione pagata per periodo successivo allo sgombero.
5. La concessione è rilasciata a soggetti in possesso di autorizzazioni al commercio su area pubblica e della registrazione sanitaria nel caso di prodotti alimentari.
6. Sono sempre fatte salve le norme in materia igienico sanitarie.
7. Le concessioni possono essere revocate, senza diritto di rimborso della tassa pagata, nei seguenti casi:
 - a) per essere incorso in almeno tre violazioni sull'uso del suolo pubblico;
 - b) per cessione dell'uso o sostituzione di persona nel godimento, non autorizzati;
 - c) per non aver tenuto convenzionalmente il posteggio a giudizio insindacabile dell'autorità municipale;
 - d) per non aver provveduto alla pulizia finale del posteggio dopo lo sgombero giornaliero dell'area;
 - e) per aver fatto cosa contraria alla pubblica quiete, alla decenza, all'igiene e pulizia dei luoghi;
 - f) per non aver fatto uso del suolo per almeno un terzo del tempo per il quale è stato concesso;
 - g) per mancato pagamento della tosap per un intero anno.
8. Al termine della concessione, o in caso di revoca della medesima, il suolo o lo spazio pubblico deve essere lasciato libero e sgombero con l'obbligo da parte del concessionario di provvedere a proprie spese e cure al ripristino della proprietà pubblica ed alla pulizia del suolo occupato. È fatta salva, in caso di inadempimento, l'esecuzione in danno in via amministrativa.

titolo II – disciplina interna del mercato

Art. 19 – ESIBIZIONE DOCUMENTAZIONE

1. L'esercente deve esibire a richiesta degli Agenti della Forza Pubblica i seguenti documenti:
 - a) autorizzazione alla vendita su aree pubbliche;
 - b) atto di concessione del posteggio;
 - c) ricevuta di pagamento della TOSAP, nonché della tassa per l'asporto dei rifiuti.
2. In caso di assenza del titolare del posteggio, lo stesso può essere sostituito dal preposto, comunicato al registro delle imprese presso la CCIAA, ovvero da un dipendente.
3. All'organo di controllo deve essere data prova dell'una o dell'altra circostanza con idonei documenti, pena l'applicazione delle sanzioni stabilite dalla legge 18/1995 per la vendita su area pubblica senza autorizzazione e dal codice della strada in materia di occupazione di suolo pubblico.

Art. 20 – USO DEL POSTEGGIO

1. Nell'ambito dello stesso mercato nessun commerciante può utilizzare più di due posteggi contemporaneamente, salvo i casi previsti dall'art.13 comma 5 della L.R. 18/95.
2. L'operatore commerciale può porre in vendita tutti i prodotti rientranti nelle tabelle merceologiche autorizzate, nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie o di altra natura.

Art. 21 – PULIZIA DEL POSTEGGIO

1. È fatto divieto di gettare sul suolo pubblico rifiuti o residui di ogni genere.
2. I rifiuti devono essere differenziati e raccolti in appositi contenitori predisposti nelle vicinanze dall'Ente, o conferiti presso il centro di raccolta del comune di Bronte sito in C.da SS Cristo.
3. L'ente gestore del servizio di raccolta provvederà al ritiro dei rifiuti conferiti prima dell'orario di chiusura o secondo la migliore organizzazione del relativo servizio.

Art. 22 – USO DEI VEICOLI

1. È fatto obbligo ai venditori ambulanti di tenere i propri veicoli entro lo spazio loro assegnato.
2. Durante l'orario di vendita è vietata la circolazione all'interno del mercato di tutti i veicoli. Fanno eccezione i mezzi della Forza pubblica, dei VV.FF., le ambulanze, i residenti e gli stessi esercenti che hanno la necessità di abbandonare l'area prima dell'orario programmato.
3. È fatto divieto di tenere nelle corsie pedonali carrelli o altro con esposizione merce che possa ostacolare il normale transito al pubblico.

Art. 23 – CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE

1. Il banco vendita e le relative merci devono essere contenute entro lo spazio assegnato ed entro le linee di demarcazione.
2. Le merci devono essere esposte all'altezza minima di cm. 50, e l'eventuale copertura del banco deve essere di almeno mt. 2,30 dal suolo.
3. Ai soli venditori di calzature, casalinghi, piante e fiori, ferramenta, macchine agricole e animali vivi da cortile, è consentita l'esposizione a terra della merce sempre nell'ambito dell'area assegnata.
4. È fatto divieto appendere lungo il bordo esterno della copertura capi di abbigliamento o altra merce che possa costituire pericolo o molestia ed ostacolare il normale transito del pubblico.
5. Tutti i venditori devono osservare l'allineamento dei banchi di vendita sulla parte frontale; tale disposizione deve essere osservata anche da coloro che effettuano la vendita con automezzo.

Art. 24 – AMPLIFICAZIONE DEI SUONI

1. Al fine di garantire il miglior funzionamento del mercato, è fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni.
2. I venditori di dischi e musicassette, per lo svolgimento delle loro attività, devono tenere il volume sonoro delle apparecchiature in modo tale da non disturbare né gli altri operatori né il pubblico, entro i limiti delle disposizioni legislative e vigenti in materia.

Art. 25 – CONTROLLO IGIENICO-SANITARIO

1. La vendita di generi alimentari è sottoposta alla vigilanza e al controllo dell'autorità sanitaria da effettuarsi sia nei locali di deposito, sia sui mezzi usati per il trasporto.

2. L'esercente il commercio della categoria merceologica alimentare e/o di somministrazione deve essere registrato ai sensi e per gli effetti del Reg. CE 852/2004.
3. Gli esercenti di tale commercio, i loro collaboratori, nonché i dipendenti devono essere muniti di libretto sanitario, sottoporsi a tutti i controlli periodici, indossare un camice e un copricapo di colore chiaro, ed osservare tutte le prescrizioni emanate dalla competente autorità sanitaria, nonché previste dall'ordinanza ministeriale del 03/04/2002 e ss.mm.ii..
4. È fatto divieto agli acquirenti e alle persone non espressamente autorizzate e non munite di libretto sanitario di toccare i suddetti generi alimentari.
5. Sullo stesso banco non è ammessa l'esposizione e la vendita promiscua di generi alimentari e non alimentari ad eccezione dei giocattoli abbinati a dolciumi ed altri alimenti confezionati.
6. A fianco degli operatori che commerciano prodotti alimentari non potranno essere collocati operatori che vendono prodotti incompatibili con il settore alimentare, quali animali vivi, concimi, fitofarmaci, fiori e piante, ecc.

Art. 26 – LIMITAZIONI E DIVIETI PER MOTIVI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande sulle stesse aree, devono essere effettuati nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria.

2. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura e alle loro caratteristiche.

Tali modalità e attrezzature sono stabilite dal Ministero della Sanità.

3. Qualora l'attività di cui al comma 2 sia esercitata mediante veicoli, essi devono avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità.

4. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, quali i surgelati, congelati, o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste di allacciamento alla rete elettrica oppure se garantito il funzionamento dell'impianto di conservazione del prodotto, oppure se esercitata con l'uso di veicoli aventi le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità.

5. È vietato esercitare il commercio sulle aree pubbliche di carne fresca di qualsiasi specie, compresi i prodotti ittici, se il posteggio nel quale si svolge tale attività non è collegato alla rete idrica, fognante ed elettrica.

In alternativa tale collegamento è consentito commercializzare detti prodotti utilizzando un veicolo che deve avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità.

6. L'esercizio del commercio in forma itinerante di carni fresche di qualsiasi specie animale, compresi i prodotti ittici, è vietato se non viene effettuato con veicoli e secondo le modalità stabilite dal Ministero della Sanità.

7. Il commercio su aree pubbliche di animali vivi, è ammesso nel rispetto della normativa vigente in materia di Polizia Veterinaria e di tutela della specie posta in vendita.

Non può essere fatto se, nello stesso posteggio od in quelli immediatamente adiacenti, si vendono o si somministrano prodotti alimentari.

8. Ai sensi dell'art.7 comma 8 della legge 112/91 è vietata la vendita dei seguenti prodotti:

- a) latte sfuso (tranne quello confezionato);
- b) il pane comunque confezionato;
- c) le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art.176 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.;
- d) armi, esplosivi e preziosi.

Art. 27 – SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI SU AREE PUBBLICHE

1. La somministrazione di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche deve avvenire nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla legge 30/04/1962 n.283 e relativo regolamento di esecuzione. Pertanto, per le installazioni mobili e per le relative attrezzature è necessaria ed indispensabile l'autorizzazione sanitaria, mentre i soggetti addetti alle vendite e alla somministrazione devono essere muniti di libretto sanitario aggiornato.

2. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Art. 28 – PUBBLICITA' DEI PREZZI

1. I commercianti sono tenuti ad applicare, su detti generi esposti per la vendita, i cartellini indicativi dei prezzi.

Art. 29 – NORME DI COMPORTAMENTO

1. Gli esercenti l'attività commerciale su aree pubbliche devono:

- a) esercitare la loro attività senza arrecare danni o fastidi ad altri esercenti;
- b) tenere un comportamento corretto nei confronti dell'utenza e degli altri operatori;
- c) rispettare tutte le disposizioni impartite dagli agenti di polizia e dagli incaricati del Comune;
- d) adempiere a tutte le disposizioni di carattere igienico-sanitario e amministrativo;
- e) curare la pulizia del posteggio e delle attrezzature impiegate.

Art. 30 – ATTI DANNOSI NEL MERCATO

1. I venditori ambulanti devono avere cura di non danneggiare le piante e la pavimentazione del posto loro assegnato. È, altresì, vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche o comunque ingombrare lo spazio adiacente ad esse.

2. Nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

3. I contravventori, oltre alle misure disciplinari, dovranno risarcire i danni derivanti dagli atti compiuti.

Art. 31 – RESPONSABILITA'

1. L'Amministrazione Comunale non è responsabile dei danni causati a terzi concessionari del posto di vendita, nonché per furti o incendi che si dovessero verificare nel mercato.

titolo III – disciplina del commercio in forma itinerante

Art. 32 – SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ IN FORMA ITINERANTE

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante deve avvenire secondo le seguenti prescrizioni:

- a) di norma viene svolto su tutte le aree pubbliche;

- b) la vendita dovrà avvenire nel rispetto dell'orario stabilito dal Sindaco;
- c) la sosta non può avere una durata superiore a 120 (sessanta) minuti, dopodiché l'esercente dovrà spostarsi per almeno 200 (duecento) ml.;
- d) devono essere utilizzati autoveicoli appositamente attrezzati ed in regola con le norme igieniche e con il codice della strada;
- e) è fatto divieto effettuare richiami con apparecchi fonografici in tutto il territorio comunale;
- f) l'area utilizzata per la sosta dovrà essere lasciata libera da rifiuti di qualsiasi natura;
- g) la vendita itinerante è comunque vietata in c.so Umberto e piazze prospicienti, Piazza Spedalieri e Piazza Avv. V. Castiglione.

2. I rifiuti prodotti devono essere differenziati e conferiti presso il centro di raccolta del comune di Bronte sito in C.da SS Cristo.

Art. 33 – LIMITAZIONI E DIVIETI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE

1. In nessun caso la sosta deve essere fatta in mezzo alla carreggiata stradale ma su aree laterali in modo da non intralciare il traffico agli altri autoveicoli ed in rispetto all'art.20 commi 3 e 4 del codice della strada.
2. I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante non possono effettuare l'attività di vendita sostando nei giorni stabiliti a meno di 300 metri dai luoghi in cui si svolgono attività organizzate di commercio su aree pubbliche a cadenza inframensile ed ultramensile (mercato settimanale, mercatini tematici, mercatini dell'antiquariato, ecc.), e nelle vie circostanti il mercato medesimo.
3. Il sindaco può, con ordinanza motivata, vietare temporaneamente in tutto o su parte del territorio comunale la vendita in forma itinerante per motivi di interesse pubblico, di viabilità e traffico o per motivi di carattere igienico-sanitario.
4. Il commercio itinerante è vietato nelle aree sottoposte a tutela architettonica, paesaggistica o ambientale, individuate dal comune.

titolo IV – sospensione, decadenza, provvedimenti disciplinari

Art. 34 – SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. Le concessioni del posteggio sono sospese al verificarsi di una delle seguenti condizioni e per le giornate di mercato a fianco indicate:
 - a) mancato pagamento della TOSAP: giorni 3;
 - b) mancata osservanza delle norme relative all'indicazione dei prezzi: giorni 1;
 - c) mancata osservanza delle norme igieniche: giorni 2;
 - d) vendita di prodotti non compresi nell'autorizzazione: giorni 2;
 - e) vendita di prodotti avariati: giorni 2;
 - f) turbamento dell'ordine pubblico nel mercato: giorni 4;
 - g) ripetute violazioni, almeno 3, anche di carattere diverso fra loro, del presente regolamento o di ordinanze del sindaco emesse ai sensi di leggi e regolamenti in materia: ulteriori 8 giorni;

2. Costituisce condizione di concessione del posteggio l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere di lasciare giornalmente l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti. Chi non rispetti tale obbligo è punito con la sanzione di cui all'articolo 38, e in caso di recidiva con la sospensione della concessione sino a trenta giorni per i titolari di autorizzazione di tipo a), e fino a trenta giorni, limitatamente al mercato in cui si è verificata l'infrazione, per i titolari di autorizzazione di tipo b).
3. La sospensione è disposta con provvedimento del Sindaco a seguito di rapporto informativo redatto dagli organi preposti alla vigilanza del mercato.

Art. 35 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. L'esercente decade dalla concessione del posteggio al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
 - a) mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività;
 - b) mancato rispetto dell'obbligo di tenere sgombra e pulita l'area pubblica al termine della giornata lavorativa;
 - c) mancato utilizzo del posteggio per un tempo complessivo superiore a mesi tre nell'arco di un anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza, o servizio militare.
2. I suddetti tre casi dovranno essere tempestivamente comunicati e documentati all'Amministrazione Comunale da parte dell'interessato nel più breve tempo possibile.

Art. 36 – SOSTITUZIONE DEL POSTEGGIO

1. La concessione del posteggio può essere revocata in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse.
2. Il titolare a cui è stata revocata la concessione del posteggio per i motivi di cui al comma 1 ha diritto ad ottemperare un altro posteggio di uguali dimensioni.
3. In attesa di ottenere il nuovo posto, l'operatore commerciale può continuare, in via provvisoria, l'attività su un'area pubblica idonea ed indicata dall'Amministrazione, rispettando tutte le limitazioni e i divieti stabiliti per motivi di Polizia Stradale, igienico sanitari e di pubblico interesse.

Art. 37 – PROCEDURA PER LA DECADENZA DEL POSTEGGIO

1. In conformità a quanto stabilito dalla legge 07/08/1990 n.241, tutti i provvedimenti di decadenza della concessione del posteggio devono essere preceduti dalla contestazione all'interessato dell'addebito ovvero dei motivi che inducono all'adozione del provvedimento previsto, assegnando allo stesso un termine di giorni quindici per le deduzioni.
2. Dopo che è stata accertata e convalidata la violazione di cui all'art.35, la decadenza della concessione del posteggio è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato.
3. La decadenza della concessione del posto comporta la revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'art.5, comma 2, della legge 112/91.

Art. 38 – SANZIONI

1. Quando la legge sul commercio non disponga altrimenti, le violazioni al presente regolamento seguono le procedure previste dall'art.106 e 107 del T.U.L.C.P. n.383/1934 e della legge 24/11/1981 n.689.
2. Per tutte le violazioni alle norme del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma di € 50,00 oltre alla sanzione di cui agli art. 28 e 29.

titolo V – disposizioni transitorie finali

Art. 39 – CARTELLINO

1. In attesa della stipula dell'atto di concessione del suolo pubblico, gli operatori commerciali saranno muniti di regolare contrassegno di occupazione specificante il numero del posto, la superficie e le tabelle merceologiche.

Art. 40 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme della L.R. 18/95, della legge 23/03/1991 n.112, del D.M. 04/06/1993 n.248, nonché eventuali norme che saranno di volta in volta emanate dalla Regione e tutte le altre disposizioni di legge in materia.

Art. 41 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua ultima pubblicazione all'albo pretorio; contestualmente sono abrogate le norme regolamentari, nonché i relativi atti emanati dal Sindaco di attuazione di tali norme regolamentari, incompatibili con il presente regolamento.

